



Svolgimento dell'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI)

A livello internazionale le autorità possono scambiarsi informazioni a fini fiscali. Questa cosiddetta assistenza amministrativa è disciplinata in convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni (CDI). In Svizzera la trasmissione di queste informazioni è di competenza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e non può avvenire su iniziativa personale di un detentore delle informazioni (ad es. una banca). Di regola l'assistenza amministrativa si svolge secondo lo schema seguente (presentazione semplificata che non tiene conto di tutti i casi possibili):

